



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BONGHI FABRIZIO (id FSI 108251)

Con segnalazione alla Giustizia Federale del 5 agosto 2015 veniva riferito dall'Arbitro principale del torneo "FESTIVAL D'AGOSTO 2015" DE ANGELIS LORENZO (A.N.) che il giocatore BONGHI FABRIZIO non si è presentato alla disputa dell'ultimo turno di gioco senza avvisare né l'organizzatore né l'arbitro.

L'articolo 7.5.2 del Regolamento Tecnico Federale vigente della Federazione Scacchistica Italiana dispone che: " *Il giocatore che intende assentarsi per un singolo turno deve comunicarlo all'Arbitro principale entro un'ora dall'inizio del turno cui deve assentarsi*", precisando poi che " *il giocatore che perde a forfait l'ultimo turno, senza aver preannunciato l'assenza all'Arbitro principale...., deve essere considerato ritirato ingiustificatamente*".

L'assenza di un giocatore non tempestivamente comunicata alla direzione di gara rappresenta comunque una alterazione del regolare svolgimento della gara e come tale va stigmatizzata. Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato BONGHI FABRIZIO. Sono inoltre da considerarsi nulli, ai sensi dell'articolo 7.5.3 del Regolamento Tecnico Federale, l'eventuale passaggio di categoria e l'eventuale variazione positiva del punteggio ELO ottenuti dal giocatore nel torneo in questione.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 7 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 31/8/2015

Il Giudice Sportivo Nazionale
Elia Mariano